



ORDINANZA N. 57/2020
IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la Convenzione ILO 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
- VISTA** altresì, la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO- MLC, 2006), recante la disciplina e la normativa a tutela della gente di mare o marittimo quali i soggetti impiegati o ingaggiati o lavoratori a qualsiasi titolo a bordo di una nave alla quale si applica la Convenzione medesima;
- VISTA** in particolare la parte 4.2 della citata Convenzione (ILO- MLC, 2006), così come da ultimo emendata, rubricata "Responsabilità dell'armatore", a mente della quale gli armatori devono provvedere a garantire la sicurezza finanziaria necessaria a far fronte alle conseguenze dell'abbandono della nave, prevedendo l'obbligo dell'armatore di provvedere all'indennizzo per la morte o la disabilità dei marittimi a causa di infortuni avvenuti su navi abbandonate.
- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 271 recante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;



- VISTO** il D.lgs 27 luglio 1999, n. 272 recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008, in quanto applicabile, in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- VISTA** l'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante la disciplina e la definizione delle operazioni portuali quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 55/2019 del 18.09.2019, che ha approvato e reso esecutivo il regolamento relativo all'esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni portuali nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 comma 4 lett. d) della Legge 84/94 così come attuato dall'art. 8 D.M. 31 marzo 1995, n. 585.
- VISTA** l'Ordinanza n. 67/2019 del 24.10.2019, che ha disposto che, a decorrere dalla di essa pubblicazione fino alla data del 31.12.2019, limitatamente alle operazioni portuali relative a carichi eccezionali non altrimenti movimentabili con le ordinarie dotazioni di banchina delle imprese portuali di Ortona, la sospensione dell'efficacia della Ordinanza n. 55/2019 del 18.09.2019 esclusivamente con riferimento alle manifestate esigenze di imbarco di carichi di dimensione e peso eccezionali su navi c.d. heavylift, affinché gli operatori portuali provvedano alla implementazione delle nuove procedure negli assetti organizzativi e di programma delle imprese portuali, adeguandoli in sede di organizzazione e contrattualizzazione di operazioni portuali, alla disciplina regolamentare introdotta;
- VISTA** l'Ordinanza n. 85/2019 del 19.12.2019 di conferma della sospensione dell'Ordinanza l'Ordinanza Presidenziale n. 55/2019 del 18.09.2019;
- VISTA** ancora la suddetta Ordinanza che ha disposto, altresì, che, durante il periodo di sospensione, limitatamente all'ambito portuale di Ortona, la fattispecie sarebbe stata disciplinata ai sensi dell'art. 6 della Ordinanza n. 02/ 2017 della Capitaneria di Ortona del 16.01.2017, alla quale gli operatori portuali avrebbero dovuto scrupolosamente attenersi;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione;



- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-5-2020 - Supplemento Ordinario n. 21;
- VISTA** la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 18.07.2020 (n.180 - Suppl. Ordinario n. 25);
- VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30-07-2020, recante la proroga dello stato di emergenza sanitaria, alla data del 15.10.2020;
- VISTO** in particolare, l'art. 199 bis della citata legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), che, in relazione alla disciplina delle operazioni portuali, ha disposto l'abrogazione dell'art.16 comma 4 lett. d) della L. 84/94 così come attuato dall'art. 8 D.M. 31 marzo 1995, n. 585 (autoproduzione/self handling);
- VISTO** ancora, il citato art. 199 bis che ha introdotto dopo il comma 4 dell'art. 16 l. 84/94, due disposizioni (commi 4-bis e 4-ter) che prevedono nuovi presupposti, modalità gestorie e stringenti condizioni per lo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione, demandando, al contempo, ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le norme di dettaglio per la di esse attuazione anche in merito alla determinazione del corrispettivo e della cauzione, nonché alla fissazione dei termini del relativo procedimento.
- CONSIDERATO** che tale nuovo assetto normativo, ivi compreso l'emanando D.M., imporrà, verosimilmente, una rivisitazione della vigente Ordinanza n. 55/2019 del 18.09.2019, adottata da questo Ente ai sensi dell'art.16 comma 4 lett. d) della Legge 84/94, comma quest'ultimo oggi abrogato



dall'art. 199 bis l. 77/2020, con il conseguente obbligo di riscrittura di alcune disposizioni recate dalla disciplina regolamentare di questo sistema portuale, laddove le stesse fossero eventualmente incompatibili con la nuova cornice normativa da ultimo delineata dal legislatore, specie in relazione ai presupposti per il ricorso all'autoproduzione, solo e soltanto quale estrema ratio nell'esecuzione di operazioni portuali;

RITENUTO

pertanto, di provvedere, limitatamente alle fattispecie evidenziate dagli operatori del porto di Ortona e per le motivazioni sopra indicate, ovverosia per il segmento di movimentazione di carichi eccezionali, non altrimenti gestibili con gli ordinari mezzi di banchina, in dotazione alle imprese portuali, alla conferma della sospensione della Ordinanza n. 55/2019 del 18/09/2019, già disposta dalla Ordinanza n. 67/2019 del 24/10/2019, viepiù in attesa della definizione da parte del Ministero Vigilante di un quadro applicativo e di una disciplina coerente con l'abrogazione dell'art. 16 comma 4 lett. d) e dell'art. 8 D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e la contestuale introduzione nell'art. 16 l. 84/94 dei commi 4 bis e ter;

VISTO

l'avviso espresso dal Comitato di Gestione in occasione della seduta del 30.07.2020, in merito alla relazione effettuata sulla fattispecie in questione nonché sulle novità normative in parte qua introdotte dal legislatore;

SENTITA

al riguardo, la Capitaneria di Porto di Ortona, per gli aspetti di sicurezza della navigazione;

RITENUTO

necessario sottoporre alla ratifica del Comitato di Gestione le determinazioni assunte nel presente provvedimento per le motivazioni sopra dedotte, in occasione della prima seduta utile;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI

gli atti d'ufficio;

ORDINA

che siano confermate le previsioni della Ordinanza n. 85/2019 del 19.12.2019 limitatamente alle operazioni portuali relative a carichi eccezionali non altrimenti movimentabili con le ordinarie dotazioni di banchina delle imprese portuali di Ortona, con sospensione dell'efficacia della Ordinanza n. 55/2019 del 18.09.2019, esclusivamente con riferimento alle manifestate esigenze di imbarco di carichi di dimensione e peso eccezionali su navi c.d. heavylift, fino alla definizione da parte del legislatore e del Ministero Vigilante di un puntuale quadro normativo di riferimento cui conformare l'attuale disciplina locale adottata da questo Ente.

Durante il periodo di sospensione ed esclusivamente per l'ambito portuale di Ortona, la fattispecie seguirà ad essere disciplinata ai sensi dell'art. 6 della Ordinanza n. 02/2017 della Capitaneria di Ortona del 16.01.2017, limitatamente, alla luce della abrogazione dell'art. 16 comma 4 lett. d) e dell'art. 8 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alla sola misura della



cauzione ivi prevista ed alle relative modalità di prestazione, del canone dovuto e della relativa documentazione da produrre a corredo della istanza di autorizzazione, che dovrà essere integrata per la sezione relativa al personale di bordo con la indicazione di personale idoneo, che dovrà essere, ai sensi dell'art. 16 comma 4 bis lett. b), aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni.

Dispone che la presente Ordinanza sia presentata al Comitato di Gestione in occasione della prima seduta utile: a tal riguardo, manda al Segretario del suddetto Organo per l'inserimento del punto in questione nell'Ordine del Giorno afferente alla prima seduta utile già calendarizzata.

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente.

Ancona, il 07 AGO. 2020

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri